



GUIDA PULIZIA

(legge 82/94 – DM 274/97)

*Istruzioni per l'iscrizione all'Albo
delle Imprese*

*Artigiane dei soggetti esercenti
attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione*

(luglio2015)



CAMPO DI APPLICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge del 25 gennaio 1994, n. 82 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”;
- D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione della Legge n. 82 del 25 gennaio 1994”;
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Articolo 7 “Imprese di pulizia” e Articolo 8 “Sospensione, cancellazione e iscrizione delle imprese di pulizia”;
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 – Articolo 10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “**SCIA**”, segnalazione di inizio attività introdotta dall’art .49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - b) “**applicativo Comunica**”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
 - c) “**imprese di pulizia**”, le imprese che svolgono una o più delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
 - d) “**controlli**”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici della Camera di commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nella presente Guida, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000.
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE DI PULIZIE

Si intendono, per imprese di pulizie, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- **pulizia**: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni

atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

- **disinfezione**: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- **disinfestazione**: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- **derattizzazione**: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- **sanificazione**: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia le seguenti attività:

- pulizia di caminetti;
- l'espurgo dei pozzi neri;
- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
- l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici;
- servizi di nettezza urbana, gestione dei rifiuti urbani e pulizia di strade ed aree pubbliche¹.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire

¹ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 146120 del 20 ottobre 2010.

sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di impresa di pulizie, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

IMPRESA IN UN GIORNO

INIZIO DELL'ATTIVITÀ²

Le imprese di pulizie devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica il **modello Scia/82**.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del "**modello Scia/82**", devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica³.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nella presente Guida contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività senza allegazione di altra documentazione.

² Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

³ A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che iniziano le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ". In tale caso l'iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate⁴.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative alle attività di imprese di pulizie hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il "modello Scia/82" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica.

Per le imprese che esercitano attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica. Per le imprese che esercitano attività di pulizia e/o disinfezione (per le quali non è prevista la figura del preposto alla gestione tecnica) è sufficiente che l'attività trasferita sia la medesima.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di pulizia e/o disinfezione, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica allegando la seguente modulistica: modello Ono/82 e modello Intercalare Antimafia per ogni altro soggetto che deve essere in possesso dei requisiti antimafia.

4 Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.

L'impresa che si intesti una attività di **disinfestazione**, **derattizzazione**, **sanificazione**, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività avvalendosi del medesimo responsabile tecnico dell'impresa conferente presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica allegando il **modello Ono 82**; se invece si avvale di diverso responsabile tecnico deve presentare anche il **modello Rt./82** relativo al nuovo responsabile tecnico. In entrambi i casi deve essere allegato anche il **modello Ono/82** per ogni nuovo amministratore dell'impresa ed eventuale modello **Intercalare Antimafia** per ogni altro soggetto che deve essere in possesso dei requisiti antimafia.

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda la medesima attività (nel caso di imprese di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione anche con il medesimo preposto alla gestione tecnica) presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica; se invece riprende la stessa attività (nel caso di imprese di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) avvalendosi di diverso preposto alla gestione tecnica deve presentare anche il **modello Rt/82** relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica.

La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 274/97.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni tramite l'applicativo Comunica.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

- a) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
- b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- c) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente;
- d) esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un c/c bancario, postale o *on-line*).

(possibili controlli d'ufficio: Registro informatico tenuto dall'Ufficio Protesti della Camera di commercio, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il preposto alla gestione tecnica di un'impresa che eserciti l'attività di disinfezione, derattizzazione e/o sanificazione deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio:

- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

E' necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche⁵.

(controlli: Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale)

⁵ Circolare del Ministero dell'industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3428/c del 25 -11-1997.

b) assolvimento dell'obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale

I nati prima del 1952 per provare l'assolvimento dell'obbligo scolastico devono dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 5 anni, i nati dal 1952 la frequenza della scuola dell'obbligo per 8 anni; i nati dal 1985 al 1989 se dimostrano la frequenza della scuola dell'obbligo per 9 anni.

Per l'esperienza lavorativa si richiede un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni in qualità di: ⁶

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio qualificato, inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica d'uscita; escluso apprendistato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida);
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale) ⁷;
- prestatore di lavoro intermittente⁸;
- prestatore di lavoro ripartito⁹.

(possibili controlli d'ufficio: assolvimento obbligo scolastico: Istituti scolastici; verifiche esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

c) caso particolare

Soggetto in possesso dei requisiti già accertati dalla Camera di commercio o dalla Commissione provinciale dell'artigianato occorre indicare nell'apposita modulistica (mod. SCIA/RT) l'impresa con il numero Rea (Rep. Economico Amministrativo)

(possibili controlli d'ufficio: Archivio nazionale del Registro delle imprese)

⁶ Il collaboratore coordinato e continuativo è un figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto. Gli uffici peraltro esaminano il contenuto di ogni singolo contratto al fine di riconoscere questa figura professionale idonea a dimostrare il requisito professionale.

⁷ Il contratto di somministrazione di manodopera (già interinale) a tempo indeterminato è stato introdotto dall'art. 20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disposizione in vigore dal 24 ottobre 2003. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 non è stato possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato (Art. 2, comma 143, L. 23 dicembre 2009, n. 191).

⁸ Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è stato possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.

⁹ Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.

Attività di pulizie e disinfezione

L'esercizio di attività di pulizia e/o disinfezione non richiede l'indicazione di un preposto alla gestione tecnica, né il possesso di requisiti professionali.

REQUISITI MORALI

Requisiti di onorabilità

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a., tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, devono possedere e dichiarare con il **modello ONO/82** i requisiti di onorabilità, pertanto nei loro confronti:

- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica (delitti: dall'art. 453 all'art. 498 c.p.; contravvenzioni: dall'art. 692 all'art. 694 c.p.) o il patrimonio (delitti: dall'art. 624 all'art. 649 c.p.; contravvenzioni: dall'art. 705 all'art. 713 c.p.), o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)¹⁰, e della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

La società che cambia gli amministratori deve far compilare agli stessi la dichiarazione relativa ai requisiti morali (**mod. ONO/82**) ed allegarla alla pratica telematica (mod. S2 e int. P) **pena la sospensione della pratica telematica,**

(possibili controlli d'ufficio: casellario giudiziale, casellario dei carichi pendenti, anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Questura)

¹⁰ A decorrere dal 13 ottobre 2011 la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575, espressamente previste nell'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 82/1994, sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, in particolare i richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011.

PERDITA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), **c.d. patteggiamento**, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*) la sentenza di condanna definitiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.

Si ricorda infine che la **condanna a pena condizionalmente sospesa** (art. 163 c.p.) ha valenza impeditiva e ostativa al riconoscimento del possesso dei requisiti di onorabilità.

Antimafia

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico, ove previsto;
2. società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
3. società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):

- 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
 - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
5. associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;
6. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto;
7. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
8. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate¹¹, il direttore tecnico, ove previsto.

In fase di avvio di attività **il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante** dichiarano nel **modello Scia/82** che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia; analogamente ogni altro (eventuale) **amministratore/consigliere** di società di capitali e di cooperative, **socio** di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice o per azioni, gli **institori e i procuratori** rendono tale dichiarazione nel **modello Ono/82**.

Tutti i restanti soggetti che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi indicati **nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011** devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia devono compilare e sottoscrivere il **modello Intercalare Antimafia** che deve essere allegato al Modello Scia/82 e al mod. Ono/82 (Scia).

(possibili controlli: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione)

PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

(solo per le imprese di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) _

NOMINA DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

L'impresa di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il "**Modello - Requisiti/82L**", deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del preposto alla gestione tecnica.

Il preposto alla gestione tecnica può essere nominato per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane, e deve rispettare un "**rapporto di immedesimazione**" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare;
- amministratore;
- socio;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare;
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di impresa di pulizie;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

N.B.: per le imprese artigiane il preposto alla gestione tecnica deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

(possibili controlli: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, Direzioni Provinciali del Lavoro)

NOMINA (AGGIUNTA) DI ULTERIORE PREPOSTO

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa (solo nel caso di esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) comunica la nomina di un ulteriore preposto alla gestione tecnica per la medesima attività entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento utilizzando l'applicativo Comunica unitamente al **modello Rt/82**.

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO PREPOSTO

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa (solo nel caso di esercizio dell'attività di **disinfestazione**, **derattizzazione** e/o **sanificazione**) comunica la sostituzione dell'unico preposto alla gestione tecnica, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'applicativo Comunica per la cessazione del precedente preposto e per la nomina del nuovo allegando il **modello Rt/82**.

CESSAZIONE DELL'UNICO PREPOSTO

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa (solo nel caso di esercizio dell'attività di **disinfestazione**, **derattizzazione** e/o **sanificazione**) comunica la cessazione dell'unico preposto alla gestione tecnica entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e contestualmente comunica la sospensione dell'attività al Registro delle imprese.

Per le modalità di sospensione dell'attività vedasi apposito paragrafo della presente Guida "Sospensione dell'attività".

DECESSO DELL'UNICO PREPOSTO (SOLO NEL CASO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E/O SANIFICAZIONE)

a) impresa individuale (non artigiana) nella quale il titolare è anche il preposto alla gestione tecnica

Nel caso deceda il titolare che sia anche preposto alla gestione tecnica dell'impresa individuale il Registro delle imprese procede alla cancellazione dell'impresa individuale per decesso o d'ufficio, se ha notizia dell'evento, oppure su domanda degli eredi. L'erede, accettata l'eredità, il giorno in cui inizia l'attività provvede alla propria iscrizione nel Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ".

b) impresa individuale artigiana nella quale il titolare è anche preposto alla gestione tecnica

In caso di morte¹² dell'imprenditore artigiano che sia anche in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2 del D.M. 274/1997, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche in mancanza dei requisiti di artigianalità¹³, per un periodo massimo di cinque anni o

¹² Analogamente anche nel caso di invalidità e d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione.

¹³ Articoli 2 e 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, purché il soggetto che chiede la prosecuzione dell'attività sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali ovvero nomini un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti per l'esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione.

c) impresa individuale nella quale il titolare non è preposto alla gestione tecnica e società: cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico - Vedasi istruzioni contenute nel paragrafo rubricato "Cessazione dell'unico preposto".

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

PREMESSE

Trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività le imprese di pulizia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi (appalti pubblici).

A tal fine devono risultare iscritte, su domanda, nel Registro delle imprese, in una delle seguenti fasce di classificazione, presentando il modello MF/82, disponibile sul sito internet della Camere di commercio di Latina:

fascia a)	fino a	€ 51.646,00
fascia b)	fino a	€ 206.583,00
fascia c)	fino a	€ 361.520,00
fascia d)	fino a	€ 516.457,00
fascia e)	fino a	€ 1.032.914,00
fascia f)	fino a	€ 2.065.828,00
fascia g)	fino a	€ 4.131.655,00
fascia h)	fino a	€ 6.197.483,00
fascia i)	fino a	€ 8.263.310,00
fascia l)	oltre a	€ 8.263.310,00

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI PER L'ISCRIZIONE NELLA FASCIA

L'iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato dall'impresa mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a due anni): la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.

Nel caso di iscrizione nella prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987,00.

I requisiti da dimostrare sono i seguenti:

- **elenco dei servizi¹⁴:**

¹⁴ Il periodo di riferimento coincide con gli ultimi tre anni. Se l'impresa è in attività da meno di tre anni, il periodo può essere anche inferiore, ma deve comunque essere di almeno due anni.

Il periodo di riferimento deve essere commisurato all'esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all'anno fiscale per le altre tipologie di imprese, e che il volume d'affari maturato nel settore dovrà conseguentemente desumersi dai bilanci dell'impresa, nel caso di impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscali per le altre tipologie di imprese. Pertanto la domanda di inserimento nella fascia di classificazione potrà essere presentata:

- almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%;
- ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%;
- ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%;

N.B.: le suddette percentuali devono essere calcolate facendo riferimento all'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l'iscrizione. Per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della fascia stessa (€ 51.646,00).

Nella tabella sottostante, si propone il calcolo delle percentuali dei servizi eseguiti per ciascuna fascia (*arrotondato all'unità di euro*)

Fascia di classificazione	1 servizio (Euro)	2 servizi (totale Euro)	3 servizi (totale Euro)
Fascia a)	12.395,00	15.493,00	18.592,00
Fascia b)	20.658,00	25.823,00	30.988,00
Fascia c)	82.633,00	103.291,00	123.950,00
Fascia d)	144.608,00	180.760,00	216.912,00
Fascia e)	206.583,00	258.227,00	309.874,00
Fascia f)	413.166,00	516.457,00	619.748,00
Fascia g)	826.331,00	1.032.914,00	1.239.497,00
Fascia h)	1.652.662,00	2.065.828,00	2.478.993,00
Fascia i)	2.478.993,00	3.098.741,00	3.718.490,00
Fascia l)	3.305.324,00	4.131.655,00	4.957.986,00

Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali: pertanto il contratto può riguardare anche l'intero periodo di riferimento e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.

• **costo complessivo lordo per il personale dipendente**

Per ogni anno del periodo di riferimento¹⁵ l'impresa deve aver sopportato un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% dei costi totali se l'attività è esclusivamente quella di pulizia e disinfezione;

Non potendo dimostrare le suddette percentuali è possibile allegare gli attestati INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell'impresa (es. titolare, familiari, collaboratori, soci prestatori

- per le imprese tenute al deposito di bilancio (società di capitali e cooperative) successivamente al deposito del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale compreso nel "periodo di riferimento";

- per le altre tipologie di imprese sottratte all'obbligo di deposito del bilancio (impresa individuale, società di persone, ecc) successivamente alla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali. Il titolare o il legale rappresentante dovrà autocertificare la quota del volume d'affari pertinente all'attività in questione e allegare le ricevute di presentazione unitamente alle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA per i periodi previsti. (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 4-10-2010).

15 Il periodo di riferimento coincide con quello indicato nella nota precedente.

d'opera, dipendenti).

- **rapporti con il sistema bancario**

È necessario comprovare tale requisito con apposite dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

- **libri paga e matricola**

È necessario presentare copia dei libri paga e matricola. In alternativa è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento¹⁶.

- **elenco dei servizi**

È necessario presentare un elenco di tutti i servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo (utilizzando il mod. **Mf/82**).¹⁷

- **elenco dei contratti**

È necessario presentare un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda utilizzando il modello **Mf/82**.

- **attestazione dei committenti**

È necessario presentare le attestazioni dei committenti dei servizi prestati utilizzando il modello Att/82, sottoscritto o con firma digitale o graficamente allegando copia del documento di identità in corso di validità. In sostituzione, per i servizi resi ai privati, è possibile presentare analogha dichiarazione dell'impresa accompagnata dalle copie delle relative fatture.

SUBENTRO DI ATTIVITÀ (FUSIONE, SUCCESSIONE, ECC.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge.

¹⁶ Il periodo di riferimento coincide con quello indicato nella nota precedente.

¹⁷ I servizi per cui si deve allegare l'attestazione sono tutti quelli indicati nel paragrafo "elenco dei servizi" descritto in questa pagina.

Il compendio sarà composto all'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

VARIAZIONE NEGATIVA

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il mod. **Mf/82**, corredato della documentazione prevista (è necessario presentare dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati, copia dei libri paga e matricola o, in alternativa, è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento. È necessario presentare, inoltre, le attestazioni dei committenti dei servizi prestati utilizzando il modello **Att/82**).

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di un anno dal suo verificarsi. E' invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia superiore.

MODULISTICA

Tutta la modulistica predisposta per l'attività delle imprese del settore, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet della Camera di commercio di Latina:

- **Modello Scia/82:** segnalazione certificata di inizio attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- **Modello Ono/82:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità
- **Modello Intercalare Antimafia:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia;
- **Modello Rt/82:** modello per la nomina/aggiunta/ sostituzione di preposto alla gestione tecnica (da utilizzare solo nel caso di attività di **disinfestazione**, **derattizzazione** e/o **sanificazione**);
- **Mf/82:** modello di domanda di inserimento nelle fasce di classificazione;
- **Att/82:** modello per allegare le attestazioni dei committenti in caso di domanda di inserimento nelle fasce di classificazione;

La seguente modulistica “Modello - Scia/82”, “Modello Ono/82”, “Modello Rt/82”, “Modello Intercalare Antimafia”, “Mf/82”, “Att/82” allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento “C22”.

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell'apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso di validità (codice documento “E20”).

In caso di sostituzione di amministratore unico, socio accomandatario; soci consiglieri al mod. S2/variazione/rinnovo cariche dovrà essere allegato il modello Ono/82 per l'autocertificazione del requisito di onorabilità per l'autocertificazione del requisito di onorabilità, pena la sospensione della pratica telematica.

MODULISTICA / COSTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE PRIMA: imprese di pulizia e disinfezione

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Modello base	I1 / I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL)
Modulistica "pulizia e disinfezione"			
• Modello - SCIA/82	SI	SI	SI
• Modello Ono/82 (eventuale)	SI	SI	SI
• Modello Intercalare Antimafia	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO ¹⁸
• Concessione governativa ¹⁹	168,00	168,00	NO ¹⁹

¹⁸ Esenzione totale dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997).

¹⁹ La tassa di concessione governativa deve essere versata sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara.

SEZIONE SECONDA: imprese di disinfestazione – derattizzazione - sanificazione

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Modello base	I1/ I2 / UL/Int P	S5 / UL/ Int P	S5 / UL/ Int P)
Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”			
• Modello Scia /82	SI	SI	SI
• Modello Rt/82	SI	SI	SI
• Modello Ono/82	SI	SI	SI
• Modello Intercalare Antimafia	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ²¹	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO ¹⁸
• Concessione governativa ¹⁹	168,00	168,00	NO ¹⁹

20 L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

Preposto alla gestione tecnica (imprese di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

NOMINA/AGGIUNTA DI ULTERIORE PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Modello base	I2 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P)
Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”			
• Modello Rt /82	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ²¹	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ¹⁸
• Concessione governativa ¹⁹	€ 168,00	€ 168,00	NO ¹⁹

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Modello base	I2 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P)
Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”			
• Modello Rt /82	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ²¹	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ¹⁸
• Concessione governativa ¹⁹	€ 168,00	€ 168,00	NO ¹⁹

CESSAZIONE DELL'UNICO PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA (con contestuale sospensione dell'attività di disinfestazione /derattizzazione / sanificazione)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Modello base	I2 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P)
Modulistica "disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"			
• nessuna			
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ¹⁹

SEZIONE TERZA: Fasce di classificazione

ISCRIZIONE/VARIAZIONE DELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Modulo base	I2	S5	S5)
Modulistica "imprese di pulizia"			
• Mf/82	SI	SI	SI
• Att/82	SI	SI	SI
Diritti e altre tasse			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	SI	SI	NO ¹⁸
• Concessione governativa	NO	NO	NO ¹⁹

LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

(elenco indicativo e non esaustivo)

IMPIANTISTI	(OPERAIO SPECIALIZZATO)
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello V - VI
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello IV - III - II/bis
AUTORIPARATORI	(OPERAIO QUALIFICATO)
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello III - IV – V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello III - IV - V
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello V - IV – III – II/bis
CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti	Livello II - III - IV
CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti	Livello III - IV - V
CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi	Livello VI - V- IV
PULIZIE <i>(SOLO PER LE SEZIONI DI DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE)</i>	(OPERAIO QUALIFICATO)
CCNL Pulizie e Imprese multi servizi	Livelli III - IV - V

N.B.: I livelli non contemplati in questo elenco **devono essere sempre valutati** in base alla documentazione prodotta dall'utente (busta paga – dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte dal dipendente) e/o sulla base di documentazione reperita d'ufficio presso INAIL, ispettorato del lavoro o centro per l'impiego.